



Unità operativa complessa
Promozione, sviluppo, gestione territoriale e Patrimonio
U.O.S. Edilizia Privata e Pianificazione

Notifica tramite pec:
Ar Industria Alimentari Spa
Via Battimelli, 25
Sant'Antonio Abate (NA)
Pec: amministrazione@arsrlpec.com

Notifica tramite pec:
Marano Antonio
Amministratore unico
Parco San Paolo s.r.l.
Piazza Dei Martiri, 30
Napoli
Pec: parcosanpaolosl@pec.it



p.c.

U.O.S. Controllo Territoriale
SEDE

U.O.C. Polizia Locale
SEDE

Oggetto: **SOSPENSIONE** di proseguire le attività previste con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività pratica n. 2019/05490/SCIAE prot. n. 1995 del 17.01.2019 per opere di demolizione immobili area ex M.C.M.

Il Responsabile dell'Unità Operativa Complessa
"Promozione, Sviluppo e Gestione Territoriale e Patrimonio"

vista la segnalazione certificata di inizio attività, pratica n. 2019/05490/SCIAE prot. n. 1995 del 17.01.2019 presentata da Ar Industria Alimentari Spa, nato/a a il , Russo Walter, nato/a a Castellammare di Stabia (NA) il 28.03.1975, al fine di demolire immobili nell'area ex M.C.M.;

visto che in data 30.04.2019 prot. n. 14555 la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Salerno e Avellino ha ordinato l'immediata sospensione interinale dei lavori di demolizione e/o di compromissione della consistenza attuale degli immobili compresi nel complesso, in quanto ha ritenuto che "sia indispensabile mantenere inalterato lo stato dei luoghi fino all'esame del progetto approvato per l'area e all'eventuale emissione del provvedimento di cui all'art. 28 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. al fine di evitare che si producano danni irreversibili ai beni in oggetto, sui quali questo Ufficio valuterà l'opportunità - nei tempi di legge - di apporre un vincolo ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/04", così come meglio dettagliato nell'allegata nota;





considerato, quindi, che per la suddetta s.c.i.a. deve essere emesso il provvedimento di divieto a proseguire l'attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990;

visto il D.P.R. 380/2001;

vista la legge 241/1990;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, la **SOSPENSIONE** dell'attività intrapresa.

Assegna, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990, ai soggetti interessati **30 giorni** dalla conoscenza del presente provvedimento, per trasmettere la documentazione necessaria a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente. In difetto della documentazione, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata e si dispone la rimozione degli effetti dannosi di essa.

E' fatto salvo il potere dell'amministrazione di assumere provvedimenti di autotutela ai sensi degli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* delle legge 241/1990.

Copia del presente provvedimento è inviata alla Polizia Locale per i controlli di competenza.

Si avvisa che avverso al presente atto può essere presentato, entro sessanta giorni dalla sua notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Ai sensi dell'art.29 comma 3 del D.P.R. n°380/2001 e ss.mm.ii., il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Si allega copia del provvedimento emesso dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le provincie di Salerno e Avellino del 30.04.2019 prot. n. 14555.

Angri, 3 maggio 2019

Il Responsabile U.O.C.
Promozione, Sviluppo e Gestione Territoriale e Patrimonio
Ing. Flavia Atorino



Flavia Atorino